

REPUBBLICA ITALIANA

N. 4306/03 Dec

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale**

N. 9447 Reg. Ric.

**- Sezione Quinta -**

Anno: 1996

ha pronunciato la seguente

### **DECISIONE**

sul ricorso in appello n. 9447/1996 proposto da U.SL./22 ora Azienda USL/12 di San Benedetto del Tronto ,rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Grisola, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. G. Fornaro, in Roma Via dei Banchi Vecchi, 58.

### **CONTRO**

Nicola Baiocchi, rappresentato e difeso dall'Avv. Renato Olivieri, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Fiormente, in Roma Via Bafile, 5.

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, 1996 n. 321.

*Visto* il ricorso con i relativi allegati;

*Visto* l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;

*Esaminate* le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

C.L.

*Visti* tutti gli atti di causa;

*Relatore* alla pubblica udienza del 11 marzo 2003, il Consigliere Marco Lipari;

Nessuno è comparso per le parti;

*Ritenuto e considerato* in fatto e in diritto quanto segue:

### *FATTO*

1 La sentenza appellata, in accoglimento del ricorso proposto dall'interessato, ha condannato la Unità Sanitaria Locale n. 22 di San Benedetto del Tronto e, per essa, la subentrata Azienda Sanitaria USL n. 12, a pagare al Dott. Nicola Baiocchi le somme relative alla prestazione di attività di lavoro svolta in regime di plus orario, nel periodo 1 gennaio 1986 – 31 dicembre 1990, mediante un corrispettivo rapportato al dieci per cento del trattamento economico globale mensile lordo in godimento.

2 L'Unità Sanitaria Locale n. 22 di San Benedetto del Tronto, ora Azienda Sanitaria USL n. 12, in persona del commissario straordinario, appella la sentenza, deducendo l'infondatezza dell'originario ricorso.

3 L'appellato resiste al gravame, deducendone preliminarmente l'inammissibilità.

### *DIRITTO*

1 L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello, proposta dalla parte appellata, è fondata.

2 Il collegio condivide l'orientamento interpretativo costantemente affermato dalla Sezione e dalla Corte di cassazione, secondo cui, per effetto della soppressione delle unità sanitarie locali e della conseguente istituzione delle aziende unità sanitarie locali (aventi natura di enti strumentali della Regione), si è realizzata una fattispecie di successione "ex lege" delle regioni in tutti i rapporti obbligatori facenti capo alle ormai estinte Usl, con conseguente esclusione di ogni ipotesi di successione in universum ius delle Asl alle preesistenti Usl; (Cassazione civile sez. un., 26 febbraio 1999, n. 102).

3 La sentenza appellata è stata formalmente pronunciata nei confronti dell'Azienda sanitaria appellante, ma senza adeguata valutazione degli effetti sostanziali conseguenti alla soppressione delle Unità sanitarie locali.

4 Pertanto, la Sezione ritiene che la pronuncia non sia idonea a spiegare effetti nei confronti della Azienda Sanitaria Locale n. 12, posto che i debiti facenti capo alla disciolta USL n.2 gravano esclusivamente nei confronti della Regione e delle apposite gestioni liquidatorie, senza incidere nella sfera giuridico-patrimoniale della nuova azienda.

5 Pertanto, una volta appurato che la sentenza, al di là di talune imprecisioni lessicali non reca pregiudizio alla Azienda appellante, il

ricorso in appello va dichiarato inammissibile.

6 In definitiva, quindi, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese possono essere compensate.

Per Questi Motivi

**Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,**  
*dichiara inammissibile* l'appello, compensando le spese;

*ordina* che la presente decisione sia eseguita dall'Amministrazione  
amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 11 marzo  
2003, con l'intervento dei signori:

Emidio Frascione	- Presidente
Corrado Allegretta	- Consigliere
Goffredo Zaccardi	- Consigliere
Marco Lipari	- Consigliere Estensore
Marzio Branca	- Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Marco Lipari F.to Emidio Frascione

IL SEGRETARIO

F.to Antonietta Fancello

<p><b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA</b>  <b>il. 29.07.2003.....</b>  <b>(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</b>  <b>IL DIRIGENTE</b>  <b>F.to Antonio Natale</b></p>
---

